

Bruxelles, 14 luglio 2026
(OR. en)

11940/26

DENLEG 79
FOOD 105
SAN 596

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Commissione europea
Data:	14 luglio 2026
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	D115839/02
Oggetto:	REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica il regolamento (UE) 2022/1616 per quanto riguarda la gestione del registro dell'Unione, la documentazione di conformità, i metodi di prova e i documenti da presentare all'atto dell'immissione in libera pratica

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D115839/02.

All.: D115839/02



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, **XXX**
PLAN/2025/1217
[POOL/E2/2025/1217/1217-EN.docx]
D115839/02
[...](2026) **XXX** draft

REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del **XXX**

che modifica il regolamento (UE) 2022/1616 per quanto riguarda la gestione del registro dell'Unione, la documentazione di conformità, i metodi di prova e i documenti da presentare all'atto dell'immissione in libera pratica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del **XXX**

che modifica il regolamento (UE) 2022/1616 per quanto riguarda la gestione del registro dell'Unione, la documentazione di conformità, i metodi di prova e i documenti da presentare all'atto dell'immissione in libera pratica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE¹, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, lettere h), i) e k),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione² stabilisce norme relative allo sviluppo e all'idoneità delle tecnologie di riciclaggio e all'autorizzazione dei processi di riciclaggio, nonché alla fabbricazione, alla commercializzazione e all'uso di materiali e oggetti di materia plastica contenenti materia plastica proveniente da rifiuti.
- (2) L'esperienza maturata dall'entrata in vigore di tale regolamento evidenzia la necessità di definire in modo più dettagliato le norme relative alla registrazione degli impianti di riciclaggio e di chiarire l'utilizzo della documentazione di conformità nella catena di fornitura.
- (3) Il regolamento (UE) 2022/1616 impone ai riciclatori e ai trasformatori di rilasciare una dichiarazione di conformità. La dichiarazione di cui all'allegato III, parte A, (dichiarazione A) deve essere fornita dai riciclatori, mentre la dichiarazione di cui all'allegato III, parte B, (dichiarazione B) deve essere fornita dai trasformatori. Tuttavia, al fine di consentire a tutti gli operatori economici della catena di fornitura di verificare e garantire la conformità al regolamento (UE) 2022/1616, mantenere la rintracciabilità e agevolare il lavoro delle autorità competenti, gli operatori dovrebbero fornire una dichiarazione di conformità anche in altre fasi di fabbricazione della catena di fornitura non rivolte ai consumatori. Al fine di evitare un onere eccessivo per gli operatori alla fine della catena di fornitura, gli operatori del settore alimentare che utilizzano materie plastiche con contenuto di riciclato per l'imballaggio dei prodotti alimentari non dovrebbero tuttavia essere tenuti a presentare una dichiarazione di conformità qualora forniscano le istruzioni e le informazioni necessarie sul contenuto di riciclato mediante l'etichettatura.

¹ GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1935/oj>.

² Regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008 (GU L 243 del 20.9.2022, pag. 3, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1616/oj>).

- (4) Conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1935/2004, al momento del rilascio di una dichiarazione di conformità, gli operatori devono disporre della documentazione di supporto che dimostri tale conformità. Al fine di agevolare l'adempimento di tale obbligo, è opportuno precisare che, ai fini del regolamento (UE) 2022/1616, tale documentazione dovrebbe comprendere le dichiarazioni ricevute dalle fasi di fabbricazione precedenti e altra documentazione relativa alla conformità della materia plastica riciclata al regolamento (UE) 2022/1616, e che essa dovrebbe essere già disponibile nel momento in cui gli operatori rilasciano la loro dichiarazione di conformità ed essere presentata all'autorità competente, su sua richiesta, entro 10 giorni lavorativi.
- (5) L'esperienza dimostra che l'indicazione dei numeri di lotto nella dichiarazione di conformità da fornire ai trasformatori e agli operatori che utilizzano materia plastica riciclata nella fase finale della produzione è complessa e non è necessaria a partire dal punto della catena di fabbricazione in cui la composizione della materia plastica non subisce ulteriori modifiche, in quanto la rintracciabilità può poi essere adeguatamente garantita sulla base delle dichiarazioni di conformità ricevute. I trasformatori e gli operatori che utilizzano materia plastica riciclata sottoposta a un processo di post-lavorazione nella fase finale della produzione dovrebbero pertanto essere autorizzati a rilasciare una dichiarazione semplificata ("dichiarazione C"), senza l'assegnazione di nuovi numeri di lotto, adattata alle fasi finali della fabbricazione. Tuttavia, al fine di garantire un'applicazione efficace, tale dichiarazione dovrebbe riportare l'elenco degli impianti di riciclaggio utilizzati nella fabbricazione degli elementi costitutivi degli articoli realizzati con contenuto di riciclato.
- (6) Affinché i riciclatori che ricevono input di materia plastica e input di materia plastica parzialmente pretrattato e le autorità competenti possano accertare se tali input di materia plastica siano conformi al regolamento (UE) 2022/1616 e rintracciarli in caso di dubbi sulla loro qualità o origine, dovrebbe essere rilasciata una dichiarazione di conformità in tutte le fasi di commercializzazione delle fasi di pretrattamento e per i lotti di input di materia plastica che ne derivano. Tale dichiarazione dovrebbe essere denominata "dichiarazione P". I rispettivi lotti dovrebbero essere etichettati con un numero di lotto per facilitarne l'identificazione.
- (7) Il regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione³ consente la rilavorazione di ritagli e scarti. Il regolamento (UE) 2022/1616 non la prevede espressamente. Tuttavia, poiché tale rilavorazione può essere effettuata anche con ritagli e scarti di materia plastica riciclata, è opportuno stabilire norme al riguardo conformemente ai principi di cui al regolamento (UE) n. 10/2011.
- (8) I rifiuti di materia plastica, gli input di materia plastica parzialmente pretrattati, gli input di materia plastica, la materia plastica riciclata, la materia plastica riciclata sottoposta a un processo di post-lavorazione parziale, i materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata e i prodotti da essi derivati sono importati in misura crescente nell'Unione e devono essere conformi al regolamento (UE) 2022/1616 al momento dell'immissione sul mercato dell'Unione. Al fine di impedire l'immissione in libera pratica sul mercato dell'Unione di materiali e oggetti di materia plastica con contenuto di riciclato non conformi e di mantenere la rintracciabilità dell'origine dei materiali importati, le autorità doganali dell'Unione dovrebbero ricevere la relativa dichiarazione di conformità

³ Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2011/10/oj>).

prevista dal regolamento (UE) 2022/1616 al momento della richiesta di immissione in libera pratica sul mercato dell'Unione. A tal fine è opportuno introdurre codici delle merci per tali materie plastiche. Tuttavia l'introduzione di codici delle merci per tutte le materie plastiche riciclate nelle diverse fasi della catena di fabbricazione richiederebbe una differenziazione dettagliata per i singoli polimeri, i prodotti alimentari imballati e alcuni altri prodotti, quali i macchinari, nonché una differenziazione in base alle fasi di commercializzazione. Ciò comporterebbe l'introduzione di un numero molto elevato di codici, il che risulterebbe oneroso e aumenterebbe il rischio di interpretazioni errate alla frontiera. Considerando il numero di codici che sarebbero necessari e il fatto che attualmente solo il polietilene tereftalato (PET) è prodotto con una tecnologia adeguata ed è soggetto agli obiettivi relativi al contenuto di riciclato previsti dalla normativa dell'Unione in materia di ambiente, tali codici dovrebbero essere introdotti solo per il vasellame e gli altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina e per il PET, anche se parte di materiali multistrato, ma non per i prodotti alimentari imballati, i macchinari e le apparecchiature di trasformazione dei prodotti alimentari, anche se imballati in PET o fabbricati con tale materiale.

- (9) Al fine di agevolare il lavoro delle autorità doganali e di prevenire errori di identificazione e frodi, le dichiarazioni di conformità fornite insieme alle materie plastiche con contenuto di riciclato provenienti da paesi terzi dovrebbero indicare i codici delle merci utilizzati per l'importazione di materiali di materia plastica riciclata, conformemente alla normativa doganale dell'Unione.
- (10) Lo stato di registrazione degli impianti di decontaminazione ha un impatto significativo sul rispettivo uso di tali impianti e costituisce un'importante misura di salvaguardia per evitare l'immissione sul mercato dell'Unione di materia plastica riciclata non sicura. Tuttavia la piena attuazione dello stato di registrazione conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2022/1616 è ostacolata dalla mancanza di procedure chiaramente definite, e l'elenco dei possibili stati di un impianto nel registro non consente di distinguere tra i diversi scenari e deve essere integrato in modo da tenere conto di tutte le situazioni possibili nel corso del ciclo di vita di un impianto. Inoltre la registrazione attuale non consente agli operatori e alle autorità competenti di modificare lo stato in caso di variazione dell'uso di un impianto, il che ne rallenta l'attuazione dal punto di vista amministrativo e aumenta il rischio di errori. È dunque importante che la gestione del registro dell'Unione delle nuove tecnologie, dei riciclatori, dei processi di riciclaggio, degli schemi di riciclaggio e degli impianti di decontaminazione ("registro") agevoli l'accesso al sistema da parte degli operatori e delle autorità competenti, attraverso la creazione di un sistema di registrazione elettronico in cui gli operatori possano inserire e modificare direttamente le proprie informazioni sotto la supervisione delle autorità competenti.
- (11) Attualmente non esistono norme definite per quanto riguarda le specifiche dettagliate relative agli input di materia plastica pretrattati, quali quelle riportate nell'appendice A dei pareri relativi ai processi di riciclaggio pubblicati dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare. Al fine di garantire la sicurezza, è opportuno stabilire i limiti massimi relativi a tali specifiche e definire i metodi per verificarne la conformità. L'allegato A della norma ISO 12418-2:2012 prevede già un metodo a tal fine, che dovrebbe essere considerato idoneo a tale scopo. Sono in fase di elaborazione ulteriori metodi finalizzati allo stesso scopo, che dovrebbero essere ammessi a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti o superiori.
- (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2022/1616.

- (13) Affinché gli operatori possano adattarsi alle modifiche previste dal presente regolamento, tenendo tuttavia conto che tali modifiche sono necessarie per tutelare la salute umana e sono di natura esclusivamente amministrativa, i prodotti conformi al regolamento (UE) 2022/1616, nella versione applicabile prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, e per i quali sono necessarie le dichiarazioni A o B, dovrebbero poter essere immessi sul mercato per un periodo di tre mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, anche se non sono conformi alle norme relative a tali dichiarazioni stabilite nel presente regolamento. Tuttavia, poiché per rilasciare la dichiarazione C gli operatori necessitano di informazioni relative alle fasi antecedenti, e in precedenza non era richiesta alcuna dichiarazione nelle fasi del processo di pretrattamento, i prodotti conformi al regolamento (UE) 2022/1616, nella versione applicabile prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, e per i quali il presente regolamento prescrive le dichiarazioni C o P, dovrebbero poter essere immessi sul mercato senza tali dichiarazioni per un periodo di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. Al fine di garantire una transizione agevole, è opportuno consentire la fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica riciclata a partire da tali prodotti immessi sul mercato durante i periodi di transizione e la loro immissione sul mercato fino all'esaurimento delle scorte.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2022/1616

Il regolamento (UE) 2022/1616 è così modificato:

- (1) l'articolo 2, paragrafo 3, è così modificato:
- (a) il punto 13) è sostituito dal seguente:

"13) "impianto di decontaminazione": le attrezzature specifiche interconnesse installate presso uno stabilimento di riciclaggio che consentono lo svolgimento di un processo di decontaminazione;"
 - (b) sono aggiunti i punti 21) e 22) seguenti:

"21) "immissione in libera pratica": la procedura di cui all'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio*;

22) "foglio": oggetto intermedio di materia plastica estruso in una forma piatta di dimensioni e spessore sufficienti da risultare rigido a temperatura ambiente e idoneo alla fabbricazione di vassoi termoformati.

* Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj>).";

- (2) all'articolo 4, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
- "8. Lo stato di registrazione indicato nel registro istituito dall'articolo 24 per l'impianto di decontaminazione al momento della fabbricazione di ciascun lotto di materia

plastica riciclata contenuta nel materiale o nell'oggetto di materia plastica riciclata è "nuova registrazione", "in fase di accertamento" o "attivo".;

(3) l'articolo 5 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Prescrizioni per l'etichettatura";

b) i paragrafi 1 e 2 sono soppressi;

c) al paragrafo 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) se le dichiarazioni di cui all'articolo 5 bis forniscono istruzioni supplementari, il simbolo definito nella norma ISO 7000 con il numero di riferimento 1641.";

(4) è inserito l'articolo 5 bis seguente:

"Articolo 5 bis

Prescrizioni per la documentazione di conformità

1. Nelle fasi di commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, gli operatori economici forniscono una dichiarazione di conformità conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1935/2004 per i materiali e gli oggetti disciplinati dal presente regolamento.

2. Gli operatori economici redigono le dichiarazioni di conformità di cui al paragrafo 1 conformemente all'articolo 29.

3. Gli operatori economici accettano esclusivamente materiali e oggetti di materia plastica o prodotti alimentari con imballaggi soggetti al presente regolamento che siano accompagnati dall'apposita dichiarazione di conformità.

4. In deroga al paragrafo 1, gli operatori del settore alimentare che utilizzano prodotti con contenuto di riciclato per l'imballaggio di prodotti alimentari non sono tenuti a fornire una dichiarazione di conformità ai rivenditori e ai distributori che riforniscono i rivenditori, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

(a) le informazioni e le istruzioni pertinenti necessarie ai rivenditori per garantire la conformità al presente regolamento e ai consumatori per garantire l'uso sicuro dei prodotti contenenti materia plastica riciclata sono fornite mediante l'etichettatura o altra documentazione adeguata;

(b) le informazioni relative al contenuto di riciclato dei prodotti con materia plastica riciclata non differiscono dalle informazioni contenute nella dichiarazione ricevuta dall'operatore del settore alimentare conformemente al paragrafo 1.

In tal caso non si applicano le disposizioni del paragrafo 3.

Su richiesta di un'autorità competente, o di un rivenditore o distributore che rifornisce, un operatore del settore alimentare che utilizza materiali e oggetti di materia plastica riciclata per l'imballaggio di prodotti alimentari fornisce, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta, qualora questa sia presentata nell'ambito di un controllo da parte di un'autorità competente, o altrimenti entro venti giorni lavorativi dalla richiesta, una delle dichiarazioni di conformità seguenti:

(a) la dichiarazione di conformità ricevuta dal proprio fornitore;

(b) una nuova dichiarazione di conformità da esso rilasciata.

5. Gli operatori economici garantiscono che la documentazione di supporto volta a dimostrare la conformità dei prodotti da essi immessi sul mercato alle prescrizioni del presente regolamento sia conservata nei propri sistemi di documentazione al momento del rilascio della dichiarazione di conformità. Nel caso di materia plastica riciclata, la documentazione include tutte le registrazioni pertinenti conservate conformemente all'articolo 7, paragrafo 4.

La documentazione di supporto è messa a disposizione delle autorità competenti, su loro richiesta, entro 10 giorni lavorativi.

6. Una dichiarazione di conformità può essere fornita sotto forma di documento digitale firmato, a condizione che possa essere messa a disposizione senza indugio come documento unico leggibile e stampabile con software comunemente reperibili.

7. L'immissione in libera pratica dei prodotti seguenti è subordinata alla presentazione alle autorità doganali della documentazione indicata nell'allegato I, tabella 6, con i codici delle merci specificati:

a) prodotti contenenti materia plastica riciclata fabbricati con una tecnologia di riciclaggio idonea per cui nell'allegato I, tabella 1, colonna 11, è indicato "sì", nonché input di materia plastica parzialmente pretrattati, input di materia plastica e materia plastica riciclata destinati a essere utilizzati per la loro fabbricazione, ad eccezione di prodotti alimentari imballati, macchinari e apparecchiature di trasformazione dei prodotti alimentari;

b) vasellame e altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina di cui ai codici NC ex 3924 10 00 ed ex 3924 90 00, se contengono materia plastica riciclata;

c) fogli multistrato contenenti almeno uno strato di PET riciclato utilizzato dietro uno strato di barriera funzionale, indipendentemente dalla composizione dello strato barriera, nonché l'input di materia plastica e il PET riciclato destinati alla fabbricazione di tali strati di PET riciclato.";

(5) l'articolo 7 è così modificato:

a) è inserito il paragrafo 1 bis seguente:

"1 bis. I lotti di input di materia plastica sono ammessi alla decontaminazione solo se accompagnati dalla dichiarazione P rilasciata conformemente all'articolo 29, paragrafo 1.

Qualora ottenga direttamente rifiuti di materia plastica o input di materia plastica parzialmente pretrattati ed effettui ulteriori operazioni del processo di pretrattamento al fine di produrre input di materia plastica, il riciclatore garantisce che all'avvio del riciclaggio del lotto di input sia conservata nel proprio sistema di documentazione una registrazione relativa a tale input di materia plastica e che essa contenga dati e dichiarazioni equivalenti a quelli previsti dall'articolo 29, paragrafo 1, per la dichiarazione P.

Il riciclatore conserva la dichiarazione P, o registrazione equivalente, per un periodo di almeno cinque anni.

Il riciclatore mette a disposizione delle autorità nazionali competenti la dichiarazione P entro 10 giorni lavorativi dalla loro richiesta.";

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Ciascun lotto di materia plastica è oggetto di un'unica registrazione in relazione alla sua qualità ed è identificato da un numero unico e dal nome della fase di fabbricazione da cui proviene. I lotti corrispondono alle definizioni di cui alla sezione 2.4 della scheda di sintesi del monitoraggio della conformità di cui al paragrafo 3, lettera c).

Un archivio di tali registrazioni è mantenuto secondo il formato stabilito nella sezione 4.1 della scheda di sintesi del monitoraggio della conformità di cui al paragrafo 3, lettera c).

Ogni registrazione è conservata per un periodo di almeno cinque anni.";

(6) l'articolo 8 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ai trasformatori si applicano gli obblighi seguenti:

a) i trasformatori eseguono il processo di post-lavorazione della materia plastica riciclata secondo le istruzioni di cui alla sezione 3 della dichiarazione di conformità ricevuta conformemente all'articolo 5 bis; e

b) qualora siano necessarie istruzioni per garantire l'uso sicuro o la conformità al presente regolamento della materia plastica riciclata o dei materiali o degli oggetti di materia plastica riciclata, i trasformatori forniscono tali istruzioni ai trasformatori successivi e agli utilizzatori mediante la sezione 3 della dichiarazione che forniscono conformemente all'articolo 5 bis.";

(b) sono inseriti i paragrafi 1 bis e 1 ter seguenti:

"1 bis. I ritagli e gli scarti di materia plastica riciclata e di materiali e oggetti di materia plastica riciclata fabbricati in conformità del presente regolamento possono essere aggiunti alla materia plastica riciclata durante le operazioni del processo di post-lavorazione, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) sono rispettate le disposizioni applicabili alla rilavorazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 10/2011, ad eccezione dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), punto i), dello stesso;

b) i ritagli e gli scarti sono accompagnati dalla dichiarazione B o dalla dichiarazione C, rilasciata conformemente all'articolo 29, e tale dichiarazione contiene le informazioni richieste conformemente all'allegato IV, punto 10, del regolamento (UE) n. 10/2011.

1 ter. In ciascuna fase di fabbricazione soggetta alla verifica della qualità, comprese eventuali fasi intermedie, i lotti di materia plastica riciclata lavorati dal trasformatore sono oggetto di un'unica registrazione in relazione alla loro qualità e sono identificati da un numero unico e dal nome della fase di fabbricazione da cui provengono.

Il trasformatore mantiene un archivio di tali registrazioni e conserva ciascuna registrazione per un periodo di almeno cinque anni.";

(c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli operatori del settore alimentare utilizzano i materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata secondo le istruzioni di cui alla sezione 3 della dichiarazione ricevuta conformemente all'articolo 5 bis o le istruzioni ricevute conformemente all'articolo 5 bis, paragrafo 4.

Essi comunicano tutte le istruzioni pertinenti ai consumatori dei prodotti alimentari imballati in tali materiali e oggetti e ad altri operatori del settore alimentare.";

- (7) a) all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Un unico soggetto giuridico agisce in qualità di gestore di uno schema di riciclaggio ed è responsabile del funzionamento generale dello stesso.

Almeno 15 giorni lavorativi prima dell'entrata in funzione di uno schema di riciclaggio, il gestore dello schema di riciclaggio, attraverso il sistema di registrazione elettronico, informa l'autorità competente del territorio in cui è stabilito e la Commissione ai fini della sua iscrizione nel registro istituito dall'articolo 24.

Il gestore fornisce, nel sistema di registrazione elettronico, il suo nome e indirizzo, i suoi referenti, il nome dello schema, una sintesi dello schema che non superi le 300 parole, la marcatura di cui al paragrafo 5, un elenco dei territori in cui sono situati gli operatori economici che partecipano agli schemi e i riferimenti di tutti gli impianti di decontaminazione utilizzati nel quadro di tale schema. In seguito il gestore si assicura che tali informazioni siano mantenute aggiornate.";

- b) al paragrafo 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) sono utilizzati solo ai fini della produzione, della distribuzione, della conservazione, dell'esposizione e della vendita dei prodotti alimentari cui sono destinati;"

- (8) l'articolo 10 è così modificato:

- (a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Almeno sei mesi prima dell'entrata in funzione del primo impianto di decontaminazione gestito sulla base dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), lo sviluppatore registra la nuova tecnologia mediante il sistema di registrazione elettronico di cui all'articolo 24 bis. Lo stato della "nuova tecnologia" è "nuova realizzazione".

Ai fini dell'iscrizione della nuova tecnologia nel registro istituito dall'articolo 24, lo sviluppatore include nella registrazione elettronica il suo nome e indirizzo, i suoi referenti, il nome della nuova tecnologia, una sintesi della nuova tecnologia che non superi le 300 parole, un identificatore uniforme di risorse ("URL") che consenta di localizzare le relazioni di cui al paragrafo 4 e all'articolo 13, paragrafo 4, come pure i nomi e gli indirizzi o i numeri degli stabilimenti di riciclaggio in cui si prevede di sviluppare la tecnologia.";

- b) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

"8. Un'autorità competente notificata conformemente al paragrafo 2 verifica entro cinque mesi dalla notifica se le prescrizioni di cui ai paragrafi da 1 a 6 sono soddisfatte e, successivamente, verifica regolarmente le prescrizioni di cui al paragrafo 7.

Qualora ritenga che le prescrizioni di cui ai paragrafi da 1 a 6 siano soddisfatte, l'autorità competente modifica lo stato della nuova tecnologia in "verificata" nel sistema di registrazione elettronico.

Qualora non sia in grado di verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai paragrafi da 1 a 6, l'autorità competente notifica le sue preoccupazioni allo sviluppatore. La nuova tecnologia notificata rimane quindi una "nuova realizzazione" fino a quando lo

sviluppatore non abbia risposto in modo soddisfacente alle preoccupazioni dell'autorità competente.

Quando lo stato della nuova tecnologia è "verificata", la nuova tecnologia è iscritta nel registro.";

(9) l'articolo 24 è così modificato:

a) al paragrafo 2, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) lo stato di registrazione degli impianti di decontaminazione e delle nuove tecnologie e la cronologia dello stato di registrazione di ciascuno di tali elementi, con l'indicazione della data di modifica e dello stato precedente alla modifica;"

b) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Il registro contiene i numeri di identificazione unici seguenti:

- (a) numero di autorizzazione al riciclaggio (*recycling authorisation number*, "RAN") per i processi di riciclaggio autorizzati;
- (b) numero di operatore di riciclaggio (*recycler operator number*, "RON") per i riciclatori;
- (c) numero di impianto di riciclaggio (*recycling installation number*, "RIN") per gli impianti di decontaminazione;
- (d) numero di schema di riciclaggio (*recycling scheme number*, "RSN") per gli schemi di riciclaggio;
- (e) numero di stabilimento di riciclaggio (*recycling facility number*, "RFN") per gli stabilimenti di riciclaggio; e
- (f) numero di nuova tecnologia (*novel technology number*, "NTN") per le nuove tecnologie di riciclaggio.

4. Ai fini del paragrafo 2, lettera g), per stato di registrazione di un impianto si intende:

- (a) "nuova registrazione": l'impianto è stato registrato e può essere in funzione, ma il riciclatore non ha presentato la scheda di sintesi del monitoraggio della conformità;
- (b) "in fase di accertamento": l'impianto è registrato ed è in funzione e il riciclatore ha presentato la scheda di sintesi del monitoraggio della conformità all'autorità competente del territorio in cui è situato, ma l'audit di cui all'articolo 26, paragrafo 3, non è stato ancora completato;
- (c) "attivo": l'impianto è in funzione, è stata presentata la scheda di sintesi del monitoraggio della conformità e l'autorità competente ha completato l'audit di cui all'articolo 26, paragrafo 3;
- (d) "inattivo": l'impianto non è in uso per motivi diversi da quelli di cui alle lettere e), f) e g);
- (e) "sospeso": l'uso dell'impianto è stato sospeso da un'autorità competente a causa della mancata conformità al presente regolamento;
- (f) "in attesa di audit": l'audit di cui all'articolo 26, paragrafo 3, non è stato completato entro il termine applicabile;

(g) "smantellato": il riciclatore ha cessato definitivamente di utilizzare l'impianto.

5. Ai fini del paragrafo 2, lettera g), per stato di registrazione di una nuova tecnologia si intende:

- (a) "nuova realizzazione": lo sviluppatore ha registrato la nuova tecnologia conformemente all'articolo 10, paragrafo 2;
- (b) "verificata": il fascicolo relativo alla nuova tecnologia è stato verificato conformemente all'articolo 10, paragrafo 8;
- (c) "valutazione richiesta dallo sviluppatore": lo sviluppatore ha richiesto la valutazione conformemente all'articolo 14, paragrafo 2;
- (d) "valutazione richiesta dalla Commissione": la Commissione ha richiesto all'autorità di valutare la nuova tecnologia conformemente all'articolo 14, paragrafo 1;
- (e) "sviluppo abbandonato": lo sviluppatore ha comunicato l'interruzione dello sviluppo;
- (f) "non ritenuta idonea": la tecnologia non è stata ritenuta idonea conformemente all'articolo 15, paragrafo 1;
- (g) "idonea": la tecnologia è stata riconosciuta come tecnologia idonea nell'allegato I.

6. Alla soppressione delle voci nel registro si applicano le norme seguenti:

- (a) se lo stato di registrazione di un impianto di decontaminazione è "sospeso" o "in attesa di audit" e rimane invariato per un anno, la voce relativa all'impianto in questione è automaticamente soppressa dal registro;
- (b) se lo stato di registrazione di un impianto di decontaminazione è "smantellato", la voce relativa a tale impianto è automaticamente soppressa dal registro un anno dopo la data di pubblicazione di tale stato nel registro;
- (c) se lo stato di registrazione di una tecnologia è "sviluppo abbandonato", "non ritenuta idonea" o "idonea", la voce relativa alla nuova tecnologia in questione è automaticamente soppressa dal registro un anno dopo la data di pubblicazione di tale stato nel registro;
- (d) le voci relative a "operatori", "stabilimenti", "nuove tecnologie" e "schemi di riciclaggio" collegate a una voce soppressa riguardante un impianto di decontaminazione o una nuova tecnologia rimangono nel registro fino a quando tutte le voci correlate non siano state soppresse dal registro;
- (e) dopo la soppressione, le voci rimangono archiviate nel sistema di registrazione elettronico a norma dell'articolo 24 bis e restano accessibili alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri."

(10) è inserito l'articolo 24 bis seguente:

*"Articolo 24 bis
Sistema di registrazione elettronico*

1. Ai fini della gestione del registro, le autorità competenti e gli operatori utilizzano un sistema di registrazione elettronico non pubblico.

Il sistema di registrazione elettronico contiene le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 24, paragrafi 2 e 4, nonché le informazioni di contatto, compresi i referenti, un elenco delle autorità competenti e qualsiasi altra informazione necessaria ai fini della gestione del registro.

Le autorità competenti sono in grado di modificare le informazioni relative a "operatori", "stabilimenti", "impianti di decontaminazione", sviluppatori di "nuove tecnologie" e soggetti che gestiscono "schemi di riciclaggio" situati nel loro territorio.

Solo le autorità competenti degli Stati membri sono in grado di leggere tutte le informazioni conservate nel sistema di registrazione elettronico.

2. Le autorità competenti garantiscono la completezza e l'accuratezza delle informazioni contenute nel sistema di registrazione elettronico relative a "operatori", "stabilimenti", "impianti di decontaminazione", sviluppatori di "nuove tecnologie" e soggetti che gestiscono "schemi di riciclaggio" situati nel loro territorio.";

(11) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

"Articolo 25

Registrazione dei riciclatori e degli impianti di decontaminazione

1. Almeno 30 giorni lavorativi prima della data di inizio della produzione di materia plastica riciclata in un impianto di decontaminazione, il riciclatore registra l'impianto utilizzando il sistema di registrazione elettronico di cui all'articolo 24 bis, paragrafo 2, indicando le informazioni seguenti:

- a) lo stabilimento di riciclaggio registrato in cui è situato l'impianto;
- b) il riciclatore registrato responsabile del funzionamento dell'impianto;
- c) il numero di autorizzazione al riciclaggio, se esistente;
- d) la nuova tecnologia registrata, se il funzionamento dell'impianto non si basa su una tecnologia idonea;
- e) lo schema di riciclaggio registrato, se l'impianto fa parte di uno schema;
- f) l'autorità competente registrata nel territorio in cui è situato l'impianto.

2. Il nome dell'impianto di decontaminazione comprende il nome del processo di riciclaggio su cui si basa il suo funzionamento.

Il nome del processo è uno dei seguenti:

- a) se il processo è eseguito sulla base di un processo autorizzato, il nome di tale processo;
- b) se il processo è eseguito sulla base di una nuova tecnologia, il nome fornito dallo sviluppatore di tale nuova tecnologia;
- c) in tutti gli altri casi, un nome assegnato dall'operatore.

3. Una volta completata la registrazione conformemente al paragrafo 1, lo stato di registrazione diventa "nuova registrazione" e si applica l'articolo 26.

4. Il riciclatore comunica nel sistema di registrazione elettronico la data di inizio della produzione di materia plastica riciclata entro il giorno in cui tale produzione ha inizio.";

(12) l'articolo 26 è così modificato:

- (a) i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Entro 30 giorni dalla data di inizio della produzione di materia plastica riciclata presso un impianto, i riciclatori inviano la scheda di sintesi del monitoraggio della conformità tramite il sistema di registrazione elettronico. I riciclatori che utilizzano un impianto basato su una nuova tecnologia caricano anche le informazioni supplementari e la documentazione di supporto di cui all'articolo 11, paragrafo 6.

Una volta presentata la scheda di sintesi del monitoraggio della conformità, lo stato di registrazione passa automaticamente a "in fase di accertamento". La scheda di sintesi del monitoraggio della conformità può essere sostituita nel sistema di registrazione elettronico solo previa approvazione dell'autorità competente. Le informazioni supplementari e la documentazione di supporto di cui all'articolo 11, paragrafo 6, sono sostituiti in caso di modifica.

3. L'autorità competente verifica se le informazioni fornite nella scheda di sintesi del monitoraggio della conformità rispettano il presente regolamento ed effettua un audit dell'impianto di riciclaggio conformemente all'articolo 27.

Una volta accertata la conformità, l'autorità competente modifica lo stato nel sistema di registrazione elettronico in "attivo".

Se non è possibile accertare la conformità, l'autorità competente chiede al riciclatore di fornire ulteriori informazioni o di modificare la configurazione o il funzionamento dell'impianto. Quando necessario, il riciclatore aggiorna senza indugio la scheda di sintesi del monitoraggio della conformità.

Qualora successivamente ritenga che la configurazione o il funzionamento dell'impianto di riciclaggio non sia ancora conforme alle prescrizioni del presente regolamento, l'autorità competente modifica lo stato di registrazione nel registro elettronico in "sospeso".

4. A partire dalla data in cui lo stato di registrazione diventa "attivo", il riciclatore informa senza indugio l'autorità competente di qualsiasi modifica amministrativa o operativa che incida sulle informazioni contenute nel sistema di registrazione elettronico.

Ogni sei mesi, il riciclatore verifica che le informazioni contenute nel sistema di registrazione elettronico siano ancora esatte e ne dà conferma all'autorità competente tramite il sistema di registrazione elettronico.";

- b) è aggiunto il paragrafo 5 seguente:

"5. Se dopo un anno dalla data di inizio della produzione di materia plastica riciclata nell'impianto di decontaminazione lo stato di tale impianto risulta ancora "in fase di accertamento", la registrazione nel sistema di registrazione elettronico passa automaticamente allo stato "in attesa di audit".

L'autorità competente e il riciclatore ricevono automaticamente un avviso 30, 10 e tre giorni prima che lo stato di un impianto passi a "in attesa di audit".";

- (13) è inserito l'articolo 26 bis seguente:

"Articolo 26 bis

Disattivazione e smantellamento di impianti di decontaminazione e modifica del processo di riciclaggio utilizzato

1. Lo stato di un impianto di decontaminazione diventa automaticamente "inattivo" in uno dei casi seguenti:

- (a) la scheda di sintesi del monitoraggio della conformità e le informazioni e la documentazione richieste non sono state trasmesse al sistema di registrazione elettronico entro tre mesi dal momento in cui lo stato è diventato "nuova registrazione", conformemente all'articolo 26, paragrafo 2;
- (b) il riciclatore non conferma l'accuratezza della registrazione entro 30 giorni lavorativi successivi al periodo di sei mesi di cui all'articolo 26, paragrafo 4, secondo comma.

L'autorità competente e il riciclatore ricevono automaticamente un avviso 30, 10 e tre giorni prima che lo stato di un impianto diventi "inattivo".

2. Lo stato di un impianto di decontaminazione diventa automaticamente "smantellato" sei mesi dopo la data in cui è diventato "inattivo" a norma del paragrafo 1. Si applica la procedura di cui al paragrafo 4, secondo comma.

La Commissione, l'autorità competente e il riciclatore ricevono automaticamente un avviso 30, 10 e tre giorni prima che lo stato di un impianto diventi "smantellato".

3. Un riciclatore può modificare lo stato di registrazione di un impianto di decontaminazione in "inattivo" a condizione che lo stato di registrazione sia stato "attivo" o "in fase di accertamento" per almeno i cinque mesi consecutivi immediatamente precedenti a tale modifica.

4. Trascorsi almeno sei mesi dalla data in cui lo stato è diventato "inattivo" conformemente al paragrafo 3, il riciclatore può riprendere la propria attività di riciclaggio utilizzando l'impianto di decontaminazione.

Qualora il periodo di inattività sia durato meno di 20 mesi, lo stato di registrazione torna automaticamente allo stesso stato in cui si trovava prima di diventare "inattivo". Se lo stato precedente alla modifica era "in fase di accertamento", la data di scadenza del periodo di un anno di cui all'articolo 26, paragrafo 5, è posticipata della durata del periodo in cui lo stato è rimasto "inattivo".

Qualora il periodo di inattività sia durato 20 mesi o più, lo stato di registrazione passa a "in fase di accertamento". Si applica la procedura di cui all'articolo 26 e la data di inizio della produzione coincide con il giorno del cambiamento dello stato di registrazione in "in fase di accertamento".

5. Quando non utilizza più un impianto di decontaminazione, il riciclatore ne modifica lo stato di registrazione in "smantellato".

Trascorso un anno dalla data del cambiamento dello stato in "smantellato", la voce relativa all'impianto di decontaminazione è automaticamente soppressa dal registro a norma dell'articolo 24, paragrafo 6, lettera b).

6. Se prevede di far funzionare sulla base di un nuovo processo di riciclaggio un impianto di decontaminazione il cui stato di registrazione è stato modificato in "smantellato" conformemente al paragrafo 4, il riciclatore lo registra con un nome

diverso conformemente all'articolo 26 almeno un giorno prima dell'inizio della produzione.

7. Nel caso in cui sia utilizzato per la fabbricazione di materia plastica riciclata ottenuta mediante più di un processo di riciclaggio, l'impianto di decontaminazione è registrato conformemente all'articolo 26 per ciascun processo di riciclaggio per il quale è utilizzato.";

- (14) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

"Articolo 27

Controlli ufficiali sugli impianti di riciclaggio

I controlli ufficiali sugli impianti di riciclaggio e sui riciclatori comprendono in particolare gli audit conformemente all'articolo 14, lettera i), del regolamento (UE) 2017/625.

1) Tali audit sono integrati da:

a) una valutazione delle procedure in materia di buone prassi di fabbricazione conformemente all'articolo 14, lettera d), del regolamento (UE) 2017/625;

b) un esame a norma dell'articolo 14, lettere a) ed e), del regolamento (UE) 2017/625, della scheda di sintesi del monitoraggio della conformità redatta conformemente all'articolo 26 e, sulla base di tale scheda di sintesi, dei controlli che gli operatori hanno predisposto e dei documenti e delle registrazioni di cui alla scheda di sintesi.

2) I controlli ufficiali effettuati dalle autorità nazionali competenti e i controlli effettuati dalle autorità competenti dei paesi terzi sugli impianti di riciclaggio, diversi dalla verifica del fatto che l'impianto non sia utilizzato in conformità del presente regolamento, non hanno luogo quando lo stato di registrazione è "inattivo" o "smantellato".;

- (15) l'articolo 29 è sostituito dal seguente:

"Articolo 29

Prescrizioni specifiche per le dichiarazioni di conformità

1. Quando gli input di materia plastica parzialmente pretrattati e gli input di materia plastica sono immessi sul mercato nell'Unione, i lotti sono accompagnati da una dichiarazione di conformità che attesta il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni di cui all'articolo 6, redatta conformemente alla descrizione e al modello di cui all'allegato III, parte P. Tale dichiarazione è denominata "dichiarazione P".

2. Quando la materia plastica riciclata è immessa sul mercato nell'Unione, ciascun lotto proveniente direttamente da un processo di decontaminazione che non è stato sottoposto a un processo di post-lavorazione è accompagnato da una dichiarazione di conformità redatta conformemente alla descrizione e al modello di cui all'allegato III, parte A. Tale dichiarazione di conformità è denominata "dichiarazione A" ed è rilasciata dal riciclatore.

3. Quando la materia plastica riciclata proveniente da operazioni del processo di post-lavorazione è immessa sul mercato, i lotti sono accompagnati da una dichiarazione di conformità redatta conformemente alla descrizione e al modello di cui all'allegato III, parte B. Tale dichiarazione di conformità è denominata "dichiarazione B" ed è rilasciata dal trasformatore che ha fabbricato il lotto.

Nel caso in cui esegua anche le operazioni di decontaminazione, il trasformatore che rilascia la dichiarazione B dovrebbe assicurarsi che nel proprio sistema di documentazione sia conservata una registrazione equivalente alla dichiarazione A.

4. In deroga al paragrafo 3, la materia plastica riciclata la cui composizione non deve essere modificata in operazioni di trasformazione successive può essere accompagnata da una dichiarazione di conformità redatta conformemente alla descrizione e al modello di cui all'allegato III, parte C. Tale dichiarazione di conformità è denominata "dichiarazione C".

La dichiarazione C può essere rilasciata solo da un operatore che abbia ricevuto dal proprio fornitore una dichiarazione A o una dichiarazione B, oppure da un operatore che abbia rilasciato internamente e conservato nel proprio sistema di documentazione un documento almeno equivalente a una dichiarazione A firmata o a una dichiarazione B firmata.

La dichiarazione C accompagna i materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata in tutte le restanti fasi di commercializzazione in cui è richiesta una dichiarazione conformemente al presente regolamento.

La composizione dei materiali e degli oggetti di materia plastica riciclata accompagnati dalla dichiarazione C non è soggetta a modifiche intenzionali in nessuna fase di commercializzazione successiva. L'aggiunta di sostanze alla materia plastica riciclata nelle fasi di commercializzazione successive, fino a un massimo dell'1 % (p/p) in totale, non è considerata una modifica. La quantità aggiunta in ciascuna fase successiva è indicata nella dichiarazione C.

Ai fini del presente paragrafo, la composizione dei materiali e degli oggetti in materia plastica riciclata non si considera modificata se sottoposta a operazioni di termoformatura e taglio dei fogli, soffiaggio di contenitori a partire da preforme, applicazione di etichette e tappi, riempimento con prodotti alimentari, etichettatura, chiusura, incollaggio e taglio, nonché ad altre operazioni che non modificano la composizione chimica della materia plastica riciclata.

5. Gli operatori che effettuano operazioni che non modificano la composizione di un materiale o di un oggetto di materia plastica riciclata possono trasmettere la dichiarazione di conformità ricevuta dal proprio fornitore insieme al materiale o all'oggetto di materia plastica riciclata all'operatore successivo nella catena di fornitura, senza rilasciare una propria dichiarazione.

6. Le dichiarazioni A, B e C contengono istruzioni adeguate basate sulle specifiche, sulle prescrizioni o sulle restrizioni stabilite per la tecnologia di riciclaggio applicata e, se del caso, per il processo di riciclaggio utilizzato, nonché sulle istruzioni fornite nell'allegato III.

7. Gli operatori mettono a disposizione delle autorità competenti, su richiesta, la dichiarazione di conformità ricevuta dal proprio fornitore.";

- (16) gli allegati I e III sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Misure transitorie

1. I prodotti conformi al regolamento (UE) 2022/1616, nella versione applicabile prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, e per i quali sono necessarie

le dichiarazioni A o B possono essere immessi sul mercato fino al [*OP, inserire la data: tre mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento*], anche se non sono conformi alle norme relative a tali dichiarazioni stabilite nel presente regolamento.

2. I prodotti conformi al regolamento (UE) 2022/1616, nella versione applicabile prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, e per i quali il presente regolamento prescrive le dichiarazioni C o P possono essere immessi sul mercato senza tali dichiarazioni fino al [*OP, inserire la data: sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento*].
3. I materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata fabbricati a partire da prodotti immessi sul mercato conformemente al paragrafo 1 o 2 possono essere immessi sul mercato fino all'esaurimento delle scorte.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN